

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

e

L'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata "A.N.AC.", rappresentata dal suo Presidente, dott. **Raffaele Cantone**,

e

l'Associazione Consumatori Utenti denominata "ACU", rappresentata dal suo Presidente **Gianni Cavinato**,

congiuntamente indicate come "Parti",

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che il ruolo dell'A.N.AC. risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179, relativa alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, con conseguente ampliamento dei poteri dell'Autorità in tale materia (c.d. whistleblowing);

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Considerato che l'A.N.AC. considera la diffusione della cultura della legalità nella società civile, la promozione di comportamenti virtuosi e la sensibilizzazione su quanto la corruzione incida sulla vita economico-politica del Paese, oltre che sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro delle giovani generazioni, i primari antidoti al fenomeno corruttivo;

Considerato che l'A.N.AC. ha, pertanto, interesse al coinvolgimento di soggetti privati competenti in materia e di consolidata esperienza, attivi sul territorio, in quanto soggetti intermedi più vicini alla cittadinanza e dunque in grado di contribuire efficacemente a diffondere la cultura della legalità nonché corrette informazioni circa gli strumenti istituzionali a disposizione dei cittadini;

Considerato che l'Associazione dei Consumatori ACU è stata costituita con atto pubblico a Roma il 27 febbraio 1984 con la denominazione Agrisalus. Successivamente ha proceduto ad aggiornare il proprio Statuto e il 6 ottobre 2006 ha assunto definitivamente la denominazione e la struttura statutaria tuttora vigenti;

Considerato che ACU è organizzata sul territorio in sede nazionale, sedi regionali e sportelli territoriali, ai quali si rivolgono i cittadini, consumatori e utenti per tutte le problematiche e le criticità connesse ai tutela dei propri diritti ed i settori di intervento coinvolgono tutti i servizi (pubblici, telefonici, energetici, finanziari, postali, bancari, assicurativi, benessere della persona, salute e sanità, ecc.), tutti i problemi connessi alla contrattualistica nei rapporti tra professionista e consumatore (ad esempio contratti fuori dai locali commerciali, contratti on line, pubblicità aggressiva ed ingannevole, ecc.), nonché la qualità e sicurezza dei prodotti (garanzia, responsabilità prodotti difettosi, contraffazione, etichettatura, ecc.);

Considerato che ACU è iscritta nell'Elenco Nazionale Legge 281/98, D.M. 14/10/99 Gazz. Uff. n. 251 del 25/10/99 e successivi aggiornamenti annuali, Decreto 02.12.2005 Gazz.Uff. n. 290 del 14.12.2005, D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 ed è membro effettivo del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).

Considerato che ACU è iscritta presso diversi CRCU (Comitato Regionale Consumatori Utenti).

Considerato che ACU è da sempre impegnata nell'attuazione dell'ADR (soluzione alternativa delle controversie) e nel corso degli anni ha stipulato Protocolli di conciliazione paritetica con diverse aziende del nostro paese: Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Poste Italiane, Bancoposta, Enel, Eni, A2A, ACEA, Edison, Hera, Sorgenia, E.ON, Trenitalia, Trenord, Alitalia, Sea, Tim, Wind, Vodafone, H3G, Poste Mobile, TeleTU, Confservizi, Asstra-Associazione Trasporti, Acquedotto Pugliese, ed altre. Tutto ciò permette la soluzione stragiudiziale delle controversie senza oneri per l'utenza.

Considerato che ACU, in rappresentanza del CNCU ha contribuito a definire il 14 luglio 2011 il protocollo di intesa tra CNCU ed UNI in merito alla partecipazione dei rappresentanti dei consumatori in tutti gli ambiti di attività dell'UNI.

Considerato che ACU è l'Associazione di Consumatori maggiormente presente nel settore della normazione e della certificazione. Partecipa ai Comitati di Salvaguardia dell'Imparzialità in numerosi organismi di certificazione e tra gli altri: Bureau Veritas, CSQA, Valoritalia, ICIM, Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini.

Considerato che ACU è da anni impegnata in sede regionale (ACU Marche), in settori di competenza dell'Autorità. con l'istituzione nel proprio Statuto del Dipartimento Trasparenza, Anticorruzione e Qualità dei Servizi

Ritenuto opportuno disciplinare una collaborazione per contribuire a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e dell'etica nella pubblica amministrazione, nei settori produttivi e nella cittadinanza in generale,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere nel territorio nazionale iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione.

ART. 2

Ai fini di cui all'articolo 1, le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, anche mediante l'organizzazione di campagne informative, conferenze, dibattiti pubblici e di attività che promuovano il coinvolgimento e l'attivazione diretta dei cittadini secondo gli indirizzi

La suddetta collaborazione potrà riguardare anche percorsi di educazione etica e civica e di diffusione della cultura anticorruzione, rivolti a specifiche categorie di lavoratori e professionisti.

Le parti si impegnano altresì ad avviare tavoli di lavoro congiunti, eventualmente coinvolgendo ulteriori stakeholder, su tematiche specifiche, definite anche sulla base di questioni segnalate direttamente dai cittadini.

ART. 3

Le Parti designano i Referenti per l'esecuzione del presente Protocollo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

1. a) per l'Autorità Nazionale Anticorruzione: dott.ssa Elisabetta Midena e dott.ssa Maria Grassini
2. b) per ACU : Fabio Amici fabio.amici@virgilio.it; Mirko Trape' m.trape@gmail.com;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 4

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

La proprietà intellettuale dei risultati di eventuali ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

I risultati di cui al comma precedente non potranno essere pubblicati, né modificati o utilizzati in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza il consenso di tutte le Parti, che concorderanno le modalità di diffusione delle risultanze del lavoro congiuntamente svolto.

I risultati di tutte le analisi e ricerche potranno comunque essere utilizzati dall'ANAC per le valutazioni di competenza sull'attivazione, in piena autonomia, dei propri compiti istituzionali.

ART. 5

Il presente Protocollo è valido per tre anni solari a far tempo dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'ANAC.

ART. 6

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ART. 7

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 8

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 9

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per ACU: acunazionale@poste-certificate.it

ART. 10

Il presente accordo è soggetto all'imposta di registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Raffaele Cantone

Per l'Associazione Consumatori Utenti

Il Presidente

Gianni Cavinato